COMUNE DI SINNAI

PROVINCIA DI CAGLIARI

SETTORE EDILIZIA PRIVATA E S.U.A.P.

Alla C.A. **del Sig. Sindaco**
e della Giunta Comunale
SEDE

Oggetto: Controversia nanti Tribunale civile di Cagliari (sez. II), R.G. n. 2977/2013 “Comune di Maralagonis contro Arca-Irranca, Orsa Minore S.r.l. e nei confronti del Comune di Sinnai. Costituzione del Comune di Sinnai.

Valutazione sulla Costituzione in Giudizio

Con la presente il sottoscritto Paolo Monni, in qualità di Responsabile del Settore Edilizia Privata e SUAP, comunica della necessità di costituirsi in giudizio nanti il Tribunale civile di Cagliari (sez. II), nel ricorso di cui al n° di R.G. n. 2977/2013, ricorso promosso dal Comune di Maracalagonis contro Arca-Irranca, Orsa Minore S.r.l. **e nei confronti del Comune di Sinnai.**

Si chiede inoltre che la Giunta Comunale assuma le proprie determinazioni e inviti il competente Settore Affari Generali affinché siano predisposti i relativi atti amministrativi e contabili.

Con il ricorso in esame, promosso come suddetto dal Comune di Maracalagonis, si richiedeva nei confronti dei “convenuti” azione di reintegrazione nel possesso del terreno sito in Sinnai, distinto in Catasto al foglio 82, mappali 83, 1152, 571, 572, per uno spoglio commesso a fine giugno 2012, assumendo di avere acquistato la proprietà:

- dei mappali 83 e 1152, in quanto rientrano nell’ambito delle cessioni effettuate dai lottizzanti Cocco e più al Comune con la convenzione di lottizzazione approvata con delibera del Consiglio Comunale di Maracalagonis in data 15 aprile 1971 e con la determinazione del CO.RE.CO. in data 18 giugno 1971, e quindi stipulata dal Comune e dai lottizzanti il 26 aprile 1972;
- dei mappali 572 e 571, per usucapione conseguente a possesso ultraventennale;

Il Comune di Sinnai seppur regolarmente chiamato in causa ex art. 107 cpc non si costitui per tempo poiché un disguido sullo smistamento della posta in arrivo, (imputabile esclusivamente al NS Ente), non permise di rispettare i tempi procedurali alla costituzione in giudizio.

La risultanza di tale mancata costituzione determinò in fase di Ordinanza n° 3544/2014 del 21/03/2014 (relativa alla causa civile iscritta al n. r.g. 2977/2013) emessa dal Giudice Dott. Paolo Piana, del Tribunale Ordinario di Cagliari – Sezione Civile, di ritenerci nella persona del Sindaco pro tempre, contumaci;

Con l'ordinanza, si imponeva ai convenuti oltreché di reintegrare gli attori nel possesso dei terreni distinti ai mappali 572, 571, 83 e 1152 del foglio 82 del Comune di Sinnai, intimava anche la rimozione dell'intera recinzione.

Nell'inottemperanza dei Sig,ri Arca-Irranca e Società Orsa Minore S.r.l., il Comune di Marcalagonis emanò una propria Deliberazione G.C. n°38 del 13.05.2014, avente per oggetto "Comune di Maracalagonis c/Diego Arca, Irranca Lucia e + r.g.2013/2977 – esecuzione ordinanza del 21/03/2014. Autorizzazione al Sindaco al fine della promozione del giudizio di esecuzione".

Accertato che:

- dal Tribunale Ordinario nell'udienza del 29 Luglio 2014 che la notifica alla Società Orsa Minore in Liquidazione non è andata a buon fine e che pertanto il Giudice ha ordinato di rinotificare il ricorso anche alle altri parti, fissando la prossima udienza al 2 Settembre 2012;
- Quanto suddetto si è potuto rilevare dal rinnovo di notifica del ricorso ex art.669 duodecies c.p.c. pervenuta a questo ente in data 14/08/2014 prot.n°13625, mediante Raccomandata postale A/R;

Si valuta che la costituzione del Comune di Sinnai, nel Giudizio in oggetto, può trovar giustificazione su più "fronti", per far valere le ragione dell'Amministrazione Comunale di Sinnai e perché vengano puntualizzati alcuni aspetti non condivisi, ovvero:

1. Un primo versante è prettamente sostanziale, per il fatto che l'Ordinanza (n. 3544/2014 del 21.03.2014), in seno al menzionato Giudizio possessorio, nell'imporre ai "Resistenti" di reintegrare il Ricorrente nel possesso, non puntualizza se tra gli obbligati rientri (s'intende, oltreché i privati -Arca-Irranca, Orsa Minore S.r.l.-) anche il Comune di Sinnai (né tantomeno tale questione può sciogliersi in astratto, sulla base del "contributo" di quest'ultimo all'erezione del manufatto: non materiale, s'intende, bensì per via del rilascio di titolo di assenso edilizio).

2. Allo stesso modo, per quanto riguarda l'estensione della menzionata Ordinanza in punto di condanna alle spese giudiziali; con tutte le implicazioni di responsabilità, in difetto, sulle persone dei Funzionari comunali coinvolti nella vicenda.

3. - Quanto al piano processuale, va altresì tenuto conto che, rispetto alla menzionata Ordinanza, pende Giudizio di Reclamo, il cui radicamento (pure) non risulterebbe essere stato notificato al Comune di Sinnai; coll'inconveniente che, se a quest'ultimo si estendessero gli obblighi di reintegrazione, si potrebbe venir a determinare la sconveniente situazione per cui, agli oneri di messa in pristino stato, potrebbero seguire (nell'ipotesi di accoglimento del Reclamo) oneri ulteriori per il ripristino della recinzione.

Valutato inoltre che

- l'Udienza nanti il Tribunale per la discussione dell'istanza richiesta dai ricorrenti risulta fissata per il 02 Settembre 2014 e pertanto tra pochissimi giorni e pertanto un eventuale costituzione

in giudizio impone l'attivazione quanto più celere possibile nella nomina del legale e nella predisposizione di tutti gli atti amministrativi e contabili.

- Che per la precedente controversia nanti il TAR Sardegna, si diede l'incarico agli avvocati Paolo ed Eulo Cotza dello Studio Legale Cotza, incarico conferito ad entrambi i Legali Cotza, disgiuntamente, in modo da: per un verso, garantire al Comune di Sinnai la massima copertura della prestazione professionale di patrocinio (naturalmente, senza alcun aggravio di spesa); per altro verso, consentire a ciascuno dei Legali di operare autonomamente (e pertanto, in modo più snello).
- I legali suindicati hanno avuto già modo nodo di valutare la documentazione sul caso ed hanno formalmente manifestato la disponibilità a rappresentare l'Amministrazione Comunale di Sinnai nanti al Consiglio di Stato.

- **Che pur consapevole della competenza dello Studio Legale Cotza, si è comunque disponibili a valutare la disponibilità di ulteriori Professionisti in materia di fiducia dell'Amministrazione, salvo riservarsi la valutazione della congruità degli importi richiesti per la prestazione professionale.**

- **Al fine di snellire l'iter procedimentale connesso all'affidamento dell'incarico a un legale di fiducia dell'Amministrazione Comunale, si attesta sin da ora, valutato anche che la controversia è nanti un grado di giudizio amministrativo di secondo livello, la congruità degli importi di parcella che verranno trasmessi, e che rimarranno al di sotto di 10.000 Euro a lordo di tutte le spese da sostenere, ivi compresi tutti gli oneri fiscali, cassa ecc.**

Il Responsabile del Settore

Sinnai 25/08/2014 *Paolo Monni*